Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 aprile 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganṣi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 1268.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo Statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227, 4 settembre 1930, n. 1312, 1° ottobre 1931, n. 1778, 27 ottobre 1932, n. 2092, 6 dicembre 1934, n. 2394, 1° ottobre 1936, n. 2502, 12 maggio 1939, n. 1315, 5 ottobre 1939, n. 1644, 11 luglio 1941, n. 848, 18 luglio 1942, n. 928, 24 settembre 1942, n. 1595, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Vedute le proposte di modifica allo Statuto formulate dalle Autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco delle materie del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto l'insegnamento complementare di diritto della navigazione.

Art. 19. — E' sostituito dal seguente:

« Nessun anno del corso per la laurea in giurisprudenza è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a quattro insegnamenti e non li abbia regolarmente frequentati.

Non possono essere sostenuti:

Gli esami di diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale e diritto agrario, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato; gli esami di storia del diritto italiano, diritto romano e papirologia giuridica se prima non siano stati superati gli esami di: istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano.

Gli esami di diritto del lavoro, diritto internazionale e diritto amministrativo se prima non sia stato superato l'esame di diritto costituzionale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se prima non sia stato superato l'esame di economia politica ».

L'esame di diritto ecclesiastico se prima non siano stati superati gli esami di « istituzioni di diritto privato » e di « diritto costituzionale ».

Art. 22. — Nel primo capoverso dopo le parole « si riferisce » viene aggiunto: « e di due tesine orali su temi appartenenti a gruppi di materie diverse da quelle della dissertazione scritta, temi assegnati da professori titolari di materie facenti parte dei gruppi prescelti ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « La dissertazione può riguardare qualunque insegnamento della Facoltà esclusi quelli di medicina legale e delle assicurazioni, di esegesi delle fonti del diritto romano, di esegesi delle fonti del diritto italiano e di papirologia giuridica ».

Art. 26. — L'ultimo periodo del secondo comma è così sostituito: « Il prestito dei libri è disciplinato dal regolamento interno dell'Istituto ».

L'art. 30. — E' sostituito dal seguente: « L'Istituto è retto da un direttore eletto a maggioranza assoluta di voti dalla Facoltà di giurisprudenza fra i professori ordinari delle materie indicate nell'art. 31, da un consigliere nominato nello stesso modo, dal preside della Facoltà e dal professore ordinario preposto alla sezione di pratica amministrativa, ove non faccia parte del Consiglio per altro titolo. Alle adunanze del Consiglio può essere invitato dal direttore il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bologna, che avrà voto consultivo. Nel caso di parità di voti prevale il voto di chi presiederà il Consiglio.

Il direttore e il Consiglio elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati ».

Art. 32. — L'elenco delle discipline è sostituito dal seguente:

« Diritto del lavoro;
Diritto tributario;
Amministrazione aziendale;
Procedimenti amministrativi speciali;
Ordinamento della proprietà fondiaria;
Arte notarile;
Altre eventuali materie ».

L'art. 34 è *sostituito dal seguente*: « La tassa annuale di iscrizione è di L. 300 ».

Art. 39. — Viene sostituito dal seguente:

« Non possono essere sostenuti:

l'esame di Statistica 1° anno senza avere prima superato quello di Matematica generale;

l'esame di Economia 1° anno senza avere prima superato quello di Statistica 1° anno;

l'esame di Scienza delle finanze e diritto finanziario senza avere prima superato gli esami di Economia politica 1° e 2° anno;

l'esame di Politica economica e finanziaria senza avere prima superato quello di Scienza delle finanze e diritto finanziario;

l'esame di Tecnica industriale e commerciale e quello di Tecnica bancaria professionale senza avere prima superato gli esami di Ragioneria generale ed applicata;

l'esame di Tecnica bancaria professionale senza avere prima superato quello di Tecnica industriale e commerciale;

l'esame di Diritto commerciale senza avere prima superato quello di Diritto privato;

l'esame di Diritto del lavoro senza avere prima superato quelli di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico;

gli esami di Matematica finanziaria senza avere prima superato quello di Matematica generale ».

Art. 43. — Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari « Lingue e letterature semitiche del-

l'A.O.I. », « Lingue non semitiche dell'A.O.I. », « Storia del fascismo », « Lingua serbo-croata ».

Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

« Antichità greco-romane;
Storia della letteratura latina medioevale;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura rumena;
Storia della Chiesa;
Etnologia ».

L'art. 45 è sostituito dal seguente: « Le esercitazioni linguistiche per gli insegnamenti di letteratura italiana, latina, greca e di letterature straniere e moderne sono affidate ai lettori ».

Art. 49. — Al terzo comma le parole « in doppio esemplare » sono sostituite con « in triplo esemplare ».

Art. 53. — Nel primo comma le parole « possono essere obbligati » sono sostituite con « sono obbligati ».

Art. 63. — Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: « Matematiche elementari dal punto di vista superiore », « Matematiche superiori » e « Calcoli numerici e grafici ».

Art. 64. — Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: « Fisica terrestre », « Elettrologia », « Radioattività ».

Art. 65. — Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: « Meccanica superiore », « Matematiche superiori », « Matematiche elementari dal punto di vista superiore », « Fisica terrestre », « Calcoli numerici e grafici ».

Art. 66. — Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e precisamente dopo l'insegnamento n. 14 « Storia della chimica» sono inseriti i seguenti nuovi comma:

« Dato il carattere di propedeuticità del primo anno dei corsi biennali di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Istituzioni di matematiche, di Esercitazioni di matematiche rispetto alla materia dei secondi anni dei diversi corsi biennali stessi (tanto che i due anni di questi corsi biennali debbono avere un carattere a sè distinto) lo studente dovrà sostenere un esame di chimica generale inorganica (1ª parte), uno di chimica organica (1ª parte), uno di istituzioni di matematiche (1ª parte), uno di esercitazioni di matematiche (1ª parte) prima di sostenere gli esami delle rispettive seconde parti di queste materie biennali.

Le due parti di questi corsi biennali dovranno essere coordinate fra di loro nei riguardi del carattere di propedeuticità sopra indicato anche se le due parti di ciascuno di questi corsi saranno tenute da insegnanti diversi.

Le due parti del corso di esercitazioni di Chimica fisica per il triennio di studi di applicazione comportano due esami distinti.

Le esercitazioni di preparazioni chimiche (materia fondamentale per il triennio degli studi di applicazione) e le esercitazioni di analisi chimica applicata pure fondamentali per il triennio costituiscono due materie distinte insegnate in due corsi distinti. Lo studente può scegliere o l'uno o l'altro di questi due corsi fondamentali ma non ambedue. Gli esami ed i relativi verbali saranno perciò distinti.

Onde non confondere le preparazioni chimiche fondamentali del triennio dalle esercitazioni di preparazioni chimiche del biennio propedeutico (pure fondamentali) si indicheranno nell'ordine degli studi, nei verbali d'esame e negli altri documenti questi due corsi come segue:

a) esercitazioni di preparazioni chimiche (biennio propedeutico);

b) esercitazioni di preparazioni chimiche (triennio di applicazione).

Ai predetti nuovi comma seguono poi quelli già esistenti e di cui il primo inizia con le parole « I tre insegnamenti ecc. ».

Art. 67. — Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: «Genetica», «Fisiologia vegetale», «Geochimica», «Fisica terrestre e climatologia».

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo comma: « Il corso biennale di botanica importa due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso ».

Art. 68. — Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: « Fisiologia vegetale », « Genetica » e « Microbiologia ».

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari viene aggiunto il seguente nuova comma: « Il corso biennale di Botanica importa due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso ».

Art. 71. — E' soppresso.

Art. 73. — E' soppresso.

Attuale art. 75.— Dopo il quarto comma che termina con le parole « la laurea in scienze matematiche » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

« Il 1° corso dei corsi biennali (Fondamentali) di « chimica generale », « chimica organica », « istituzioni di matematiche », « esercitazioni di matematiche », del biennio propedeutico per la laurea in chimica industriale, ha carattere propedeutico rispetto alla materia del 2° anno, e pertanto i due anni di questi corsi biennali devono avere un carattere a sè distinto. Di conseguenza lo studente dovrà sostenere un esame di chimica 1ª parte e di esercitazioni di matematiche 1ª parte, prima di sostenere le relative seconde parti di queste materie biennali. Le due parti di tali corsi biennali, dovranno essere dalla Facoltà coordinate, nei riguardi del carattere di propedeuticità sopra specificato, anche se le due parti della materia sono dettate da docenti diversi.

Lo stesso principio vale per le seguenti materie biennali fondamentali del triennio di applicazione: « Chimica industriale », « Esercitazioni di chimica industriale », « Impianti chimici », « Esercitazioni di chimica fisica ». Epperò le due parti sono insegnate in corsi distinti, dei quali la 1ª parte è da considerare propedeutica a tutti gli effetti. I programmi delle due parti di tali corsi biennali dovranno essere coordinati dalla Facoltà nei riguardi della propedeuticità e anche se dette due parti sono tenute da insegnanti diversi. Di conseguenza anche gli esami devono essere sostenuti separatamente e quello della 1ª parte deve precedere quello della seconda e distinti devono essere i relativi verbali.

Il comma che inizia con le parole « All'atto dell'iscrizione ecc. » è sostituito con il seguente: « All'atto dell'iscrizione al primo anno del biennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti; la Facoltà potrà delegare il preside a rendere esecutiva la scelta delle materie complementari. Detta scelta è impegnativa. In casi speciali però la Facoltà può valutare la equipollenza di materie diverse da quelle

scelte, qualora l'allievo ne faccia richiesta con motivata domanda ».

Attuale art. 76. — E' soppresso.

Attuale art. 80. — E' sostituito dal seguente: « L'esame di laurea in chimica industriale comprende le seguenti prove:

1) una analisi qualitativa di almeno 5 cationi e 5 anioni;

2) una analisi a tipo industriale;

3) tre saggi diversi da scegliersi dal candidato fra i seguenti:

a) una preparazione di una sostanza colorante, o di un prodotto intermedio;

b) un saggio metallografico;

c) una analisi di un prodotto inerente alla tecnologia degli zuccheri o prodotti di fermentazione;

d) una analisi o determinazione chimico-fisica;

e) una preparazione elettrochimica.

(Le diverse prove di cui ai numeri 1, 2, 3, sulle quali il candidato deve riferire per iscritto, sono tenute negli Istituti dei rispettivi insegnamenti, e sono eseguiti sotto la direzione del direttore dell'Istituto che valuta le prove e ne riferisce alla Commissione di laurea);

4) un colloquio di cultura generale in chimica.

Detto colloquio precederà la prova di cui al seguente n. 5, e qualora esso risulti insufficiente il candidato non potrà essere ammesso alla discussione della tesi.

Il colloquio stesso viene sostenuto davanti a una Giunta della Commissione di laurea nominata dal preside »;

5) discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente su argomento di carattere sperimentale.

Il candidato deve presentare in Segreteria una tesi che tratti delle ricerche eseguite su una delle materie di insegnamento della Facoltà, eseguita sotto la direzione del direttore di Istituto della Facoltà stessa. Su proposta del direttore dell'Istituto interessato, i laureandi — per eseguire le ricerche inerenti alla loro tesi di laurea — potranno essere spostati anche in un Istituto o Laboratorio scientifico tecnico o industriale.

Attuale art. 81. — Viene aggiunto il seguente nuovo comma: « Il Consiglio della Facoltà di chimica industriale si compone del preside che lo presiede, dei professori di ruolo risultanti dal ruolo della Facoltà di cui alla tabella *B* del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, e dai professori di ruolo di altre Facoltà i quali impartiscono insegnamenti di cui comunque si usufruisca nell'ultimo triennio del corso di studi per la laurea in chimica industriale e da un professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali designato dalla Facoltà stessa ».

Attuale art. 94. — Dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali a tutte le Sezioni è aggiunto il seguente comma: « Il corso biennale di architettura tecnica importa due esami distinti ».

Attuale art. 95. — E' sostituito dal seguente: « La Facoltà annualmente determinerà con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree.

Gli studenti che desiderano seguire un piano di studi comprendente corsi complementari diversi da quelli consigliati dalla Facoltà dovranno presentare motivata domanda entro il 31 dicembre per l'approvazione della Facoltà.

In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:

l'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono rispettivamente precedere la iscrizione e l'esame di macchine;

l'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere rispettivamente le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzioni di macchine, disegno di macchine e progetti, tecnologie generali, tecnologie speciali.

L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di: costruzioni in legno, ferro, cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura tecnica seconda parte, costruzione di macchine elettriche.

L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono rispettivamente precedere la iscrizione e l'esame di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici.

L'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine debbono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni aeronautiche e di impianti industriali meccanici.

L'iscrizione e l'esame di macchine debbono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali meccanici.

L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzioni di macchine elettriche, comunicazioni elettriche, radiotecnica, trazione elettrica, geofisica mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.

L'iscrizione e l'esame di topografia con elementi di geodesia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni stradali e ferroviarie e geofisica mineraria.

L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere rispettivamente l'iscrizione e l'esame di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.

L'iscrizione e l'esame di chimica applicata devono precedere rispettivamente l'iscrizione e l'esame di impianti industriali chimici.

L'iscrizione e gli esami di petrografia e geologia debbono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di arte mineraria, giacimenti minerali, geofisica mineraria ».

Attuale art. 96. — E' sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consiste nella discussione o di un progetto o di una ricerca tecnica svolti dal candidato.

La discussione di laurea deve essere preceduta da una prova di cultura generale tecnica sostenuta dal candidato con esito favorevole.

Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto o della ricerca vengono fissate dal Consiglio di Facoltà.

La Commissione di laurea esaminato il progetto o la relazione della ricerca presentata dal candidato, delibera sulla ammissibilità alla discussione orale ».

Attuale art. 136. — E' sostituito dal seguente:

« Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le scuole di perfezionamento in:

Filologia moderna;

Filologia classica;

Biblioteconomia e archivistica;

Storia antica, medioevale e moderna;

Storia dell'arte medioevale e moderna;

Geografia ».

Attuale art. 137. — E' sostituto dal seguente: « Il corso di studi delle suddette Scuole di perfezionamento dura due anni accademici e dà adito al rilascio di un diploma di perfezionamento ».

Attuale art. 138. — E' sostituito dal seguente: « Per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento le tasse sono fissate nella misura seguente:

Tassa annua iscrizione	L. 1000
Sopratassa annua per esami . . .	» 200
Tassa di diploma . . .	» 400

oltre ai contributi di laboratorio che saranno determinati dalle Facoltà e dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che debbono essere completati dalle esercitazioni ».

Attuale art. 139. — Dopo il 1° capoverso il testo dell'articolo è così sostituito: « La Scuola di perfezionamento in filologia moderna comprende insegnamenti fondamentali e complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

Letteratura italiana (con esercitazioni);
Lingua e letteratura tedesca (con esercitazioni);
Lingua e letteratura francese (con esercitazioni);
Lingua e letteratura inglese (con esercitazioni);
Lingua e letteratura spagnola (con esercitazioni);
Lingua e letteratura ungherese (con esercitazioni);
Filologia romanza (con esercitazioni);
Glottologia (con esercitazioni).

Sono insegnamenti complementari:

Storia della lingua italiana;
Filologia germanica;
Filologia slava;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia del risorgimento;
Storia della filosofia;
Paleografia e diplomatica ».

Attuale art. 140. — E' sostituito dal seguente: « Per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia moderna, lo studente che abbia scelto come insegnamento fondamentale una delle lingue e letterature moderne, dovrà sostenere:

a) esami biennali di profitto oltre che nell'insegnamento fondamentale in cui intende perfezionarsi, in altri due insegnamenti scelti fra i fondamentali e i complementari della scuola, con l'approvazione del Consiglio dei professori della scuola;

b) una prova scritta di composizione nella lingua che è oggetto dello studio fondamentale, su argomento letterario, senza uso del vocabolario;

c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore della materia.

Il terzo esame biennale può essere sostituto da due esami annuali su due materie distinte, col consenso dell'insegnante della materia scelta per il perfezionamento ».

Attuali articoli 143 - 145. — Sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica.

Art. 143. — Alla Scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza e in materie letterarie presso le Facoltà di magistero.

Art. 144. — Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:

Paleografia e diplomatica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Archivistica.

Sono insegnamenti complementari:

Patologia del libro;
Arte applicata al libro;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia romana;
Filologia romanza;
Storia del diritto italiano.

Un insegnamento romanistico a scelta, per i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie.

Un insegnamento filologico a scelta, per i laureati in giurisprudenza.

Art. 145. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola devono:

a) superare gli esami biennali di profitto di paleografia e diplomatica e di un altro degli insegnamenti fondamentali della Scuola;

b) superare due esami annuali o un terzo esame biennale su insegnamenti scelti fra i fondamentali o i complementari della Scuola con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola medesima;

c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore di uno degli insegnamenti fondamentali.

Coloro che siano in possesso del certificato di frequenza ed esame rilasciato dal corso di perfezionamento in biblioteconomia ed archivistica ordinato secondo gli articoli 142 e seguenti dello statuto universitario approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e successive modificazioni, possono essere ammessi al secondo anno della Scuola, previo giudizio favorevole del Consiglio dei professori.

Essi saranno tenuti a sostenere le prove di cui ai comma *b*) e *c*) ».

Dopo l'attuale art. 145. — Sono inseriti modificando di conseguenza la successiva numerazione, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle Scuole di perfezionamento in « Storia antica medioevale e moderna », « Storia dell'arte medioevale e moderna, « Geografia ».

Scuola di perfezionamento in storia antica medioevale e moderna.

Art. 146. — La Scuola rilascia diplomi di perfezionamento in storia antica, storia medioevale e storia moderna.

Ad essa possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in materie letterarie presso la Facoltà di magistero.

Art. 147. — Sono insegnamenti fondamentali per il conseguimento del diploma di perfezionamento in storia antica:

Storia romana;
Storia greca;
Storia del diritto romano.

Sono insegnamenti complementari:

Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia della letteratura latina;
Storia della letteratura greca.

Art. 148. — Sono insegnamenti fondamentali per il conseguimento del diploma di perfezionamento in storia medioevale:

Storia medioevale;
Storia del diritto italiano;
Paleografia e diplomatica.

Sono insegnamenti complementari:

Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Storia economica.

Art. 149. — Sono insegnamenti fondamentali per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Storia moderna:

Storia moderna;
Storia del risorgimento;
Storia economica.

Sono insegnamenti complementari:

Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Geografia economica;
Economia politica;
Paleografia e diplomatica.

Art. 150. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola dovranno:

a) superare gli esami biennali di profitto, oltrechè dell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi, in altri due insegnamenti scelti fra i fondamentali e i complementari della Scuola, con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola medesima.

b) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore dell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi.

Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 151. — Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in materie letterarie presso le Facoltà di magistero.

Art. 152. — Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:

Storia dell'arte medioevale e moderna;
Archeologia e storia dell'arte antica.

Gli insegnamenti complementari sono:

Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale e moderna.
Estetica;
Archivistica.

Art. 153. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola devono:

a) superare gli esami biennali di profitto nei due insegnamenti fondamentali della Scuola;

b) superare due esami annuali e un terzo esame biennale in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola medesima;

c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità su tema concordato col professore, in storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 154. — Potranno essere concesse abbreviazioni di corso, con deliberazione del Consiglio della Scuola, a quei laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

Scuola di perfezionamento in geografia

Art. 155. — Al corso biennale di perfezionamento in geografia possono iscriversi i laureati in lettere, scienze naturali e scienze economiche e commerciali.

Art. 156. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in geografia dovranno:

a) frequentare il corso biennale di geografia e sostenere il relativo esame; seguire, in ciascun anno, e superare, gli esami di due corsi, non frequentati per la rispettiva laurea, e scelti fra i seguenti: geografia fisica, geografia economica, storia delle esplorazioni, geologia, antropologia, statistica;

b) frequentare per un biennio, quali allievi interni, l'Istituto di geografia, per prepararvi una tesi di diploma su tema assegnato dal professore di geografia;

c) discutere una dissertazione scritta originale, nel campo delle scienze geografiche.

Art. 157. — Le Commissioni per gli esami di profitto al corso di perfezionamento in geografia sono costituite dal professore della materia e da altri due professori del corso; gli esami si svolgono con le modalità fissate per gli altri esami di profitto.

Le Commissioni per l'esame di diploma di perfezionamento sono composte dal Preside della Facoltà di lettere, che la presiede, di cinque professori degli insegnamenti impartiti nel biennio e da un altro professore della Facoltà da cui proviene il candidato.

Dopo l'attuale art. 169. — Vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un « corso di perfezionamento in trasporti » e di un « corso di perfezionamento in meccanica tecnica », col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

III. — CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TRASPORTI.

« Art. 170. — Presso la Facoltà di ingegneria è istituito un corso annuale di perfezionamento in « Trasporti ».

Art. 171. — Al corso di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Art. 172. — Il corso di perfezionamento contemplerà di norma insegnamenti a tipo monografico sugli argomenti sotto elencati. La durata e le modalità dei singoli corsi saranno fissate dal Consiglio del corso.

1. Complementi di costruzioni stradali e ferroviarie;
2. Rapporti tra le vie di trasporto e traffico;
3. Economia dei trasporti;
4. Soprastrutture delle strade ordinarie;
5. Strade speciali.
6. Tecnica dei trasporti:
   a) su vie ordinarie;
   b) su vie d'acqua;
   c) su vie d'aria;
   d) armamento ferroviario;
   e) materiale mobile ferroviario;
   f) trazione termica ferroviaria;
   g) trazione elettrica ferroviaria;
   h) segnalazioni circolazione treni;
   i) stazioni ed impianti;
   l) organizzazione amministrativa delle ferrovie;
   m) ferrovie speciali e teleferiche.

La materia di insegnamento di che al n. 6, sarà coordinata dal direttore del corso, e svolta a mezzo di

gruppi di conferenze tenute da tecnici specializzati sui singoli argomenti.

Art. 173. — Gli allievi dovranno superare un esame globale sugli argomenti dei vari insegnamenti, da sostenere davanti ad una Commissione formata dagli insegnanti e presieduta dal direttore del corso. I laureati che non abbiano nel corso dei loro studi superato l'esame di « Costruzioni stradali e ferroviarie » e di « Costruzioni idrauliche » dovranno sottostare ad una prova a parte su tali materie limitatamente per quanto riguarda le costruzioni idrauliche a ciò che si riferisce alle vie d'acqua.

Art. 174. — Agli allievi che avranno sostenuto tutte le prove richieste verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso e di superati esami con un giudizio sul profitto.

IV. — CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MECCANICA TECNICA

Art. 175. — E' istituito un corso annuale di perfezionamento in meccanica tecnica.

Art. 176. — Possono essere iscritti al corso i laureati in ingegneria.

Le materie di studio del corso sono le seguenti:

1. Complementi di analisi;
2. Complementi di geometria;
3. Meccanica dei sistemi continui e meccanica statistica;
4. Vibrazioni dei sistemi meccanici;
5. Complementi di scienza delle costruzioni;
6. Complementi di meccanica delle macchine;
7. Complementi di meccanica dei fluidi;
8. Tecnica delle ricerche sperimentali dei materiali;
9. Tecnica delle ricerche sperimentali idrauliche;
10. Tecnica delle ricerche sperimentali di macchine.

La durata e le modalità dei singoli corsi saranno fissate anno per anno dal Consiglio del corso: quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 177. — Al termine del corso gli iscritti dovranno sostenere un colloquio che dimostri il profitto tratto dai vari insegnamenti seguiti e la discussione di una tesi di ricerca sperimentale o teorica.

Agli iscritti che avranno superato le prove sopra elencate sarà rilasciato un attestato comprovante la frequenza e il profitto.

Art. 178. — Le spese relative al funzionamento delle predette scuole e corsi di perfezionamento saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. **1269.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « Aurelio Saffi » di Firenze.

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « Aurelio Saffi » di Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. **1270.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale di Crema (Cremona) ad accettare una donazione.

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale di Crema (Cremona) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 8000 in titoli di Stato, fatta dal rag. Marcarini Giovanni allo scopo di istituire, con la rendita di detta somma, un premio di studio annuo intitolato « Rag. Giovanni Marcarini ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1951

LEGGE 2 aprile 1951, n. **226.**

Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 50 per cento.

Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y = 0{,}25\ X$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200 ».

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 40 per cento.

Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y = 0{,}0005\ X^2 + 0{,}0486\ X + 10{,}28$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200.

Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

b) da uno spettacolo di rivista;

c) da uno spettacolo di operetta;

d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria ».

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira.

Art. 3.

Il diritto erariale dovuto sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 18 per cento.

Art. 4.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso, a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 50 per cento dei diritti medesimi per il quinquennio 1951-1955.

Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari alla fine di ciascun trimestre.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'E.N.A.L. estese, con l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, agli iscritti del dopolavoro ferroviario, sono estese anche agli iscritti agli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute a termini del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno, emesso su conforme parere del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi tipo e sulle scommesse, nonchè dei tributi annessi, alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le tabelle delle aliquote intermedie secondo le formule indicate nei precedenti articoli 1 e 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1951.

Proroga del termine di presentazione delle domande di contributo nelle spese di lotta contro il malsecco degli agrumi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1950, numero 42609, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre successivo, registro n. 63, foglio n. 116, con il quale è stata determinata la misura dei contributi da concedere a favore degli agrumicoltori, che, nell'annata agraria 1950-51, abbiano compiuto operazioni di lotta contro il malsecco degli agrumi;

Considerato che all'art. 3 del predetto decreto è stato fissato al 31 gennaio 1951 il termine massimo per la presentazione delle domande di contributo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 3 del decreto Ministeriale 2 novembre 1950, n. 42609, citato nelle premesse, il termine della presentazione delle domande, intese ad ottenere la concessione di contributi nelle spese di lotta contro il malsecco, è prorogato al 15 marzo 1951.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 254. — BERITELLI

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1951.

Nomina dei componenti della Commissione di studio per la revisione delle leggi sulla proprietà industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1950, registro n. 7, foglio n. 88, con il quale è stata istituita una Commissione di studio con l'incarico di formulare proposte per la modifica, revisione ed eventuale integrazione o soppressione di talune norme contenute nei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1951 riguardante la composizione della Commissione;

Viste le designazioni dei rappresentanti, fatte dal gruppo italiano dell'Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale, dalla Lega internazionale contro la concorrenza sleale, dall'Associazione nazionale degli inventori, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione generale dei commercianti, dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda, dalle organizzazioni nazionali dell'Artigianato, dall'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Collegio italiano dei consulenti in materia di brevetti, dall'Associazione nazionale dell'industria chimica, dall'Associazione nazionale degli industriali dei prodotti chimico-farmaceutici;

Considerato che i signori Pennetta dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione, e Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di cassazione, fanno parte della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni istituite presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione istituita ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 1950 citato nelle premesse, i seguenti signori:

Pennetta dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione, quale presidente;

Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di cassazione, quale vice presidente;

Ghiron prof. dott. Mario, incaricato di diritto industriale nell'Università di Firenze, membro;

Rotondi prof. Mario, ordinario di diritto industriale nell'Università di Pavia, membro;

Silvestri dott. Aldo, direttore generale dell'Industria, membro;

Pastorello dott. Leonida, ispettore generale, direttore dell'Ufficio centrale brevetti, membro;

Braschi avv. Mario e Mazzolà avv. Natale, quali membri titolari, e Jarach dott. ing. Aldo e Luzzati avv. Mario, quali sostituti, in rappresentanza del gruppo italiano dell'Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale;

Barbieri avv. Pietro, quale membro titolare, e De Simone avv. Leo, sostituto, in rappresentanza della Lega internazionale contro la concorrenza sleale;

Guidi ing. Guido, membro titolare, e Jona ing. Alberto, sostituto, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli inventori;

Frè prof. Giancarlo, membro titolare, e Carlizzi dott. Tommaso, sostituto, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Busi avv. Massimo, membro titolare, e Lucentini dott. Mario, sostituto, in rappresentanza della Confederazione generale dei commercianti;

Dall'Ara dott. Antonio, membro titolare, e Wurzbuger avv. Leopoldo, sostituto, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Onorati avv. Pietro, membro titolare, e Orestano prof. avv. Riccardo, sostituto, in rappresentanza delle associazioni nazionali dell'Artigianato;

Galamini avv. Antonio, membro titolare, e Cianetti dott. Gino, sostituto, in rappresentanza dell'Associazione fra le società per azioni;

Allioni avv. ing. Umberto, membro titolare, e Jacobacci dott. ing. Ferruccio, sostituto, in rappresentanza del Collegio italiano dei consulenti in materia di brevetti;

Carrara prof. Gino, membro titolare, e Valier dott. Valiero, sostituto, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dell'industria chimica;

Palma dott. Franco, membro titolare, e Guerra avv. Goffredo, sostituto, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli industriali dei prodotti chimico-farmaceutici.

In caso di assenza o di impedimento i rappresentanti designati dalle Confederazioni ed Associazioni sopra elencate come membri titolari, potranno essere sostituiti soltanto dagli altri rappresentanti appositamente designati dalle stesse Confederazioni ed Associazioni come sostituti.

Art. 2.

Ai lavori della Commissione potranno assistere con funzioni consultive, nella qualità di funzionari preposti alle quattro divisioni dell'Ufficio centrale brevetti, i signori:

Spallino dott. Giacomo, capo divisione;

Marchetti dott. Paolo, esaminatore superiore;

Briganti ing. Renato, esaminatore superiore;

Roscioni dott. Marcello, capo divisione.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Oliva Vincenzo, capo sezione, ed in sua assenza o impedimento il dott. Germani Achille, capo sezione, o il dottor Maione Umberto, primo segretario.

Art. 3.

Ad eccezione dei funzionari chiamati a far parte della Commissione in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, agli altri componenti della Commissione ed al segretario verrà attribuito un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza nella misura massima prevista dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 4.

Agli stessi componenti estranei all'Amministrazione dello Stato che, per partecipare alle sedute della Commissione, dovranno recarsi fuori della ordinaria residenza, sarà corrisposto, inoltre, il trattamento di missione stabilito per i funzionari statali di grado 5°.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui capitoli 10 e 13 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1950-51 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1951
Registro n. 8, *foglio n.* 238. — BRUNO

(1762)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1951.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Canosa di Puglia.

Relazione illustrativa al decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Canosa di Puglia.

Il 29 dicembre 1950 il consigliere di prefettura dott. Giuseppe Calvani si insediò nella carica di commissario straordinario del comune di Canosa di Puglia, il cui Consiglio comunale fu sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1950.

L'opera del funzionario, specie per quanto si attiene alla riorganizzazione amministrativa del Comune non ha potuto essere condotta a termine entro il periodo che va a scadere il 29 corrente onde con il decreto allegato, si è provveduto a prorogarne la gestione per altri tre mesi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923.

Bari, addì 29 marzo 1951

Il prefetto: MAGRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto in data 6 dicembre 1950, con cui il Presidente della Repubblica sciolse il Consiglio comunale di Canosa di Puglia e nominò commissario straordinario il consigliere di prefettura dott. Giuseppe Calvani;

Visto che, dati i complessi problemi di indole amministrativa rimasti insoluti è necessario prorogare, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923 di altri tre mesi la gestione straordinaria di detto Comune;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Canosa di Puglia, affidata al commissario straordinario dottor Giuseppe Calvani con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1950, è prorogata di tre mesi.

Bari, addì 29 marzo 1951

Il prefetto: MAGRIS

(1763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 aprile 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paolo Antonelli, Console onorario di Panama a Venezia.

(1806)

In data 2 aprile 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Elia Arosemena de Talley, Console di Panama a Napoli.

(1807)

In data 2 aprile 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Armando Malafante, Console onorario di Norvegia a Venezia.

(1808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 86

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,86	» Roma	624,86
» Genova	624,87	» Torino	624,86
» Milano	624,88	» Trieste	624,87
» Napoli	624,80	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 16 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,05
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	47,15
Id. 5 % 1935	95,475
Redimibile 3,50 % 1934	71,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % 1936	91,25
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	173833	Chiesa parrocchiale di Migliaro frazione di Migliarino (Ferrara)	140 —
P. R. 3,50% (1934)	84151	Sarro Enrichetta fu Francesco, nubile, dom. a Montemiletto (Avellino), vincolata per dote	812 —
Id.	228272	Sartore Francesco fu Agostino, dom. a Taggia (Imperia)	409,50
Id.	15541	Lichelli Giovanni, dom. a Venezia	255,50
Id.	15540	Lichelli Maddalena di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia	17,50
Id.	15539	Lichelli Mario di Giovanni, minore, ecc., come sopra	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Miari Gian Galeazzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 13 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Meccia Alessandro fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2279 — Data: 20 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Romano Concetta fu Gaetano in Cammarata — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3955 — Data: 29 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ciccopaoli Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2227 — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ciavaglia Attilio fu Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 683 — Data: 24 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Marchetti Giuseppe di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 19 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Satariano Filippo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 8 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Genero Lucia ved. Maina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Richetto Felice di Albino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 257.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 30 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Castro Diego di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 6 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Bruschi Oreste fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 29.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 24 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Olivari Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3% (1861) — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Parisi Stellario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 675,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 19 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Curcio Raffaelina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 8400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1711)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950: serie 2ª n. 581 di annue L. 500 intestato a Giacalone Giulio fu Giuseppe; serie 4ª n. 558 di annue L. 500 intestato a Giacalone Salvatore fu Giuseppe; serie 3ª n. 610 di annue L. 1000, serie 4ª n. 559 di annue L. 1000, serie 5ª n. 338 di annue L. 1500 intestati a Giacalone Elisa fu Giuseppe; tutti minori sotto la patria potestà della madre Urbani Angela vedova Giacalone, dom. in Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1710)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948 e 14 giugno 1949;

Dispone:

I signori dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1950.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(1814)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 21 agosto 1950, n. 65100, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Di Vita dott. Dante, vice prefetto.

Membri:
De Chigi prof. Melchiorre;
Guerrini prof. Guido;
Pergola prof. Mazzini, dell'Istituto superiore di sanità;
Measso dott. Enrico.

Segretario:
Fasano dott. Nestore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Udine.

Roma, addì 14 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1722)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1950, registro n. 3, foglio n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1950, con il quale veniva bandito il concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1950, registro n. 3, foglio n. 367 e 1° luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1950, registro n. 1, foglio n. 30, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Laureati in scienze forestali

1. Lendwai Desiderio (combattente) . . punti 72 —
2. Giani Giorgio . . » 69,33
3. Seriani Livio . . . . » 65,33

Laureati in ingegneria

1. Sordillo Giovanni (maggiore età) punti 75 —
2. Belliti Osvaldo . . » 75 —
3. Puglisi Salvatore . . . . . . » 69,66
4. Giuliani Nicola . . . . » 69 —
5. Calabri Giancarlo . . . » 67 —

Laureati in scienze agrarie

1. Montagna Giuseppe . punti 82,33
2. Bertini Carlangelo . . . » 80 —
3. Merli Alessandro (combattente) . » 78,66
4. Querini Riccardo (ammogliato e due figli) » 75,66
5. Sanfilippo Enzo (ammogliato) » 75,66
6. Brogi Sante . . » 75,33
7. Laurita-Longo Francesco . . » 75 —
8. Novaco Isidoro . . » 74,33
9. Lenotti Angelo (maggiore età) . . » 73,33
10. Fedeli Vieri Carlo . . » 73,33
11. Sandri Innocenzo . . » 73 —
12. Marinelli Bruno . . . . . » 72,66
13. Boncompagni Torquato . . » 72 —
14. Boggia Luigi (combattente) . » 71,66
15. Vecchiettini Renzo » 70,66
16. Cipriani Arrigo (combattente magg. età) » 70 —
17. Rosso Gaspare (combattente) » 70 —
18. Ciuffi Mario . » 69,33
19. Taglioni Athos » 69 —
20. Baldoncini Fabio (combattente, maggiore età) » 68 —
21. Fotticchia Corrado (combattente) . . » 68 —
22. Gambi Germano (maggiore età) . . » 68 —
23. Bianchi Luciano . . » 68 —
24. Curto Alfredo . . . . . . » 67 —
25. Gatteschi Piero . . . . . . » 66 —
26. De Marchi Attilio . . . . . . » 65,33
27. Baldassini Tullio . . . . » 65 —

Art. 2.

In conseguenza delle predette graduatorie i quaranta posti messi a concorso e riservati per otto ai laureati in scienze forestali, sette ai laureati in ingegneria e venticinque ai laureati in scienze agrarie, restano definitivamente assegnati per tre posti ai laureati in scienze forestali, per cinque posti ai laureati in ingegneria, e per ventisette posti ai laureati in scienze agrarie.

Art. 3.

Tenuto conto dei diritti di precedenza a favore degli ex combattenti, sono dichiarati vincitori del concorso indetto per quaranta posti i signori

1. Montagna Giuseppe . . . punti 82,33
2. Bertini Carlangelo » 80 —
3. Merli Alessandro (combattente) . » 78,66
4. Querini Riccardo (ammogliato e due figli) » 75,66
5. Sanfilippo Enzo (ammogliato) » 75,66
6. Brogi Sante . » 75,33
7. Sordillo Giovanni (maggiore età) . » 75 —
8. Belliti Osvaldo (maggiore età) . . » 75 —
9. Laurita Longo Francesco . . » 75 —
10. Novaco Isidoro . . » 74,33
11. Lenotti Angelo (maggiore età) . . » 73,33
12. Fedeli Vieri Carlo . . . . . . punti 73,33
13. Sandri Innocenzo . . . . . . » 73 —
14. Marinelli Bruno . . . . . » 72,66
15. Lendwai Desiderio (combattente) . . » 72 —
16. Boncompagni Torquato . . . . » 72 —
17. Boggia Luigi (combattente) . . . » 71,66
18. Vecchiettini Renzo (combattente) . . » 70,66
19. Cipriani Arrigo (combattente, maggiore età) . . . » 70 —
20. Rosso Gaspare (combattente) . . . » 70 —
21. Puglisi Salvatore . . . » 69,66
22. Giani Giorgio (maggiore età) . . . » 69,33
23. Ciuffi Mario . . . » 69,33
24. Taglioni Athos (maggiore età) . . . » 69 —
25. Giuliani Nicola . » 69 —
26. Baldoncini Fabio (combattente, maggiore età) . » 68 —
27. Fotticchia Corrado (combattente) . . » 68 —
28. Gambi Germano (maggiore età) . . » 68 —
29. Bianchi Luciano . . . » 68 —
30. Curto Alfredo (combattente) . . . » 67 —
31. Calabri Giancarlo . . . » 67 —
32. Gatteschi Piero . . » 66 —
33. De Marchi Attilio (ammogliato e due figli, maggiore età) . » 65,33
34. Seriani Livio (ammogliato e due figli) . » 65,33
35. Baldassini Fulvio (combattente) » 65 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1951
Registro n. 2, *foglio n.* 163. — FLAMMIA

(1822)

Nomina di ispettori aggiunti in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1950 in corso di registrazione, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1950;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ispettori aggiunti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria, dalla data del 1° gennaio 1951

1. Montagna Giuseppe
2. Bertini Carlangelo
3. Merli Alessandro
4. Querini Riccardo
5. Sanfilippo Enzo
6. Brogi Santi
7. Sordillo Giovanni
8. Belliti Osvaldo
9. Laurita Longo Francesco
10. Novaco Isidoro
11. Lenotti Angelo
12. Fedeli Vieri Carlo
13. Sandri Innocenzo
14. Marinelli Bruno
15. Lendwai Desiderio
16. Boncompagni Torquato
17. Boggia Luigi
18. Vecchiettini Renzo
19. Cipriani Arrigo
20. Rosso Gaspare
21. Puglisi Salvatore
22. Giani Giorgio
23. Ciuffi Mario
24. Taglioni Athos
25. Giuliani Nicola
26. Baldoncini Fabio
27. Forticchia Corrado
28. Gambi Germano
29. Bianchi Luciano
30. Curto Alfredo
31. Calabri Giancarlo
32. Gatteschi Piero
33. De Marchi Attilio
34. Seriani Livio
35. Baldassini Fulvio.

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di lire 19.891,66 pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° oltre l'indennità di carovita e l'indennità speciale di servizio forestale spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1951
Registro n. 2, *foglio n.* 164. — FLAMMIA

(1823)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3823, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (gruppo *A*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo in servizio di questa Amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5301, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (gruppo *A*, grado 11°), bandito con il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Sangiorgio dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Galasso dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;
Tavolaro dott. Italo, consigliere di Corte di appello;
Tozzi dott. Osvaldo, referendario al Consiglio di Stato;
Guastadisegni dott. Nicola, direttore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario della Commissione, saranno disimpegnate dal consigliere amministrativo Abbati dott. Giovanni.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1951
Registro Lavori pubblici n. 9, *foglio n.* 19. — IZZI

(1713)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 34753 in data 30 novembre 1950, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 35637 in data 2 dicembre 1950, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso e disposte le conseguenti assegnazioni di sedi;

Considerato che la condotta medica di Canicattì, erroneamente attribuita col sopracitato decreto n. 35637, è indisponibile fin dal 30 marzo 1948, perchè soppressa con deliberazione n. 253 del 5 luglio 1947, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, nella seduta del 26 marzo 1948;

Ritenuto che il dott. Cuidera Mario, in atto detenuto presso le carceri giudiziarie di Sciacca, perchè imputato di omicidio, non risulta più in possesso del prescritto requisito della buona condotta;

Ritenuto, pertanto, che tale sopravvenuta condizione osti alla nomina del suddetto e che, conseguentemente, la condotta medica di Favara, già al medesimo attribuita, si debba considerare disponibile;

Visto che vari medici, vincitori del concorso, hanno rinunziato alla nomina delle condotte assegnate;

Ritenuto che occorre provvedere alla nuova assegnazione delle sedi resesi vacanti;

Vedute le dichiarazioni di accettazione dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria e che hanno chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Considerato che il sopracitato decreto prefettizio n. 35637 del 2 dicembre 1950, essendo stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 7 del 10 gennaio 1951, può essere tuttora modificato ai fini della attribuzione dei posti vacanti per i motivi di cui sopra;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 35637 del 2 dicembre 1950 e fermo restando quant'altro disposto col provvedimento suddetto, i sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Carroccio dott. Francesco Paolo: Agrigento (2ª condotta);
2) Giacomazza dott. Michele: Montallegro;
3) Caponcello dott. Beniamino: Favara;
4) Nuara dott. Giuseppe: Naro;
5) Panepinto dott. Ignazio: Cianciana;
6) Pinzarrone dott. Rosario: Villafranca Sicula;
7) Li Calzi dott. Luigi: Castrofilippo;
8) Brignone dott. Domenico: Lampedusa;
9) Coniglio dottoressa Anna Maria: Lucca Sicula;
10) Turturici dott. Giuseppe: Camastra;
11) D'Angelo dott. Alfonso: Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 16 marzo 1951

Il prefetto: LEO

(1663)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Monghidoro 1ª, a seguito di rinuncia del dott. Strada Alfonso (24° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Santini Mario (60° graduato), De Cristofaro Giuseppe (75°), Mazzoni Mario (76°), Vandelli Germano (78°) e Delfini Massimiliano (79°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Insom Alfonso (80° in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Insom Alfonso è dichiarato vincitore della condotta di Monghidoro 1ª (prima).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 10 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947, per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel d'Aiano 2ª, a seguito di rinuncia del dott. Pizzirani Enrico (67° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Simoni Sanzio (68° graduato), Astorri Asterio (70°), Mazzoni Mario (76°), Vandelli Germano (78°), Farneti Gianfilippo (83°) e Billi Carlo (88°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Buffa Vincenzo (89° graduato), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Buffa Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta di Castel d'Aiano 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 24 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947, per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Marmorta di Molinella, a seguito di rinuncia del dott. Barnabei Emidio, 53° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Semprini Guelfo, 54° graduato, e Santini Mario (60°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Verri Gianni, 64° in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Verri Gianni è dichiarato vincitore della condotta medica di Molinella (Marmorta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 28 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel San Pietro Emilia (Montecalderaro), a seguito di rinuncia del dott. Cariglia Michele, 37° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Montesano Domenico, 45° graduato, Cariglia Manlio (50°), Florentino Michele (62°), Verri Gianni (64°), Manzi Leonello (65°) Comellini Orlando (74°) e De Cristofaro Giuseppe (75°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Fasciana Salvatore, 82° in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fasciana Salvatore è dichiarato vincitore della condotta di Castel San Pietro Emilia (Montecalderaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 28 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947, per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta consorziale Piano del Voglio di San Benedetto Val di Sambro, a seguito di rinuncia del dottor De Cristofaro Giuseppe (75° graduato) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Mazzoni Mario (76°) e Vandelli Germano (78°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto il decreto prefettizio n. 53/6342 del 25 gennaio 1951, col quale la condotta è stata assegnata al dott. Delfini Massimiliano (79° graduato);

Ritenuto che il dott. Delfini ha successivamente optato per altra condotta medica precedentemente indicata nell'ordine di preferenza e che di conseguenza la condotta di Piano del Voglio è rimasta nuovamente vacante;

Visto che il dott. Insom Alfonso (80° graduato) ha rinunciato alla nomina per la condotta stessa;

Ritenuto che il dott. Calanchi Guido (93°) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Calanchi Guido è dichiarato vincitore della condotta consorziale Piano del Voglio di San Benedetto Val di Sambro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 28 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(1639)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949 nella provincia di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 2004 sanità del 31 dicembre 1949, con il quale veniva bandito il concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto A.C.I.S. n. 20460.2/12529 del 6 novembre 1950 e riconosciuti regolari;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui sopra:

1. Moia Margherita punti 130,700
2. Giagnoni Jole » 126,698
3. Salvetti Ada » 115,300
4. Masi Armanda » 112,267
5. Castaldi Pia » 108,964
6. Matteoni Ada » 107,205
7. Burgassi Enrichetta » 103,164
8. Piva Ebe Vanda » 97,101
9. Mignani Leda » 94,613
10. Silvestri Margherita » 92,160
11. Baccanelli Valentina » 91,550
12. Zamagni Gilberta » 90,707
13. Giannoni Aldemira » 88,587
14. Piazza Odda » 88,350
15. Torelli Norma » 88,019
16. Maccianti Clara » 87,387
17. Pacenti Clara » 86,832
18. Trinci Diletta » 86,646
19. Petralli Maria » 86,373
20. Sonnoli Rita » 85,749
21. Tofanelli Eda » 84,769
22. Pecchia Celestina » 83,341
23. Peri Lucia » 81,996
24. Ciattini Gelsomina » 80,414
25. Nencetti Loretta » 79,850
26. Casini Mariella » 79,400
27. Mazzei Nella » 78,611
28. Merlotti Luisa » 78,082
29. Casini M. Maria » 77,950
30. Salocchi Fiorina » 77,760
31. Ferrari Mara » 77,078
32. Grandi Viviana » 76,300
33. Fallaci Mara » 76,200
34. Roffi Liana » 75,710
35. Putignani Emma » 75,646
36. Doveri Eros punti 75,528
37. Ghirelli Rosa » 75,500
38. Landucci Alba » 75,482
39. Olivari Maria Adele » 75,250
40. Dalloli Rosa » 75,219
41. Masi Siliana » 74,900
42. De Paoli Leonilde » 74,669
43. Ginanni Marisa » 74,200
44. Donnini Tatiana » 73,578
45. Mascani Italia » 73,250
46. Cavari Enrichetta » 72,000
47. Rossi Rina » 71,800
48. Ulivi Liva » 71,700
49. Brogi Elisa » 71,282
50. Dainelli Renata » 69,991
51. Sodini Anna Maria » 67,491
52. Romani Fernanda » 65,266
53. Giovannini Natalina » 64,691
54. Sforzi Vittoria » 64,500
55. Lattanzi Elena » 61,800
56. Gambi Carla » 61,373
57. Altiero Giuseppina » 58,800

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 26 febbraio 1951

Il prefetto: DE FRANCISCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 2569 sanità del 26 febbraio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949;

Viste le domande presentate dalle concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1949 per le sedi per ciascuna specificate:

1) Moia Margherita: Pistoia (Cireglio);
2) Giagnoni Jole: Montale (Fognano);
3) Salvetti Ada: Buggiano (2ª condotta);
4) Masi Armanda: Monsummano (Montevettolini);
5) Castaldi Pia: San Marcello (Lizzano).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 26 febbraio 1951

Il prefetto: DE FRANCISCI

(1731)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.